



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 544 del 27/02/2023

OGGETTO: Progetto pilota sperimentale per razionalizzare e limitare l'espansione dei cimiteri e il recupero della sezione storica del Cimitero Monumentale di Terni e i comparti monumentali delle antiche municipalità, delle frazioni e dei cimiteri rurali. Affidamento in house providing alla Soc. Terni Reti surl. Esecuzione alla DCC n. 10 del 6.2.2023. Approvazione determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.267/00 e approvazione dello schema di contratto. Impegno spesa.

ESERCIZIO 2023

Imputazione della spesa di: €. 149.145

CAPITOLO:	007001201
CENTRO DI COSTO:	1121
IMPEGNO:	imp. 955/2023
CONTO FINANZIARIO	P.Fin. U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0037749 del 06/03/2023 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: *cf18f86c46869d58a3e19d84615771b5e8c5a018af410e901590dab9a29e5af0*

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

favorevole per l'annualità 2023

OGGETTO: Progetto pilota sperimentale per razionalizzare e limitare l'espansione dei cimiteri e il recupero della sezione storica del Cimitero Monumentale di Terni e i comparti monumentali delle antiche municipalità, delle frazioni e dei cimiteri rurali. Affidamento in house providing alla Soc. Terni Reti surl. Esecuzione alla DCC n. 10 del 6.2.2023. Approvazione determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.267/00 e approvazione dello schema di contratto. Impegno spesa.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.67 del 31.05.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.68 del 31.05.2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 29.7.2022 di approvazione dell'ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022-2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 PER AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022-2024 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023;

Vista la Delibera di Consiglio comunale n.147 del 28.11.2022 è stata approvata la variazione al bilancio 2022-2024 ai sensi degli artt. 175 comma 3 e 193 D. Lgs n. 267/200 - Salvaguardia degli equilibri;

PREMESSO CHE:

L'ente Locale si trova oggi ad affrontare una sempre crescente domanda di servizi da parte della cittadinanza anche per quel che riguarda le aree cimiteriali;

La crescita, nonché i conseguenti movimenti demografici degli ultimi decenni hanno ridotto le Amministrazioni Locali ad affrontare vere e proprie "emergenze cimiteriali". Spesso l'unica risposta è stata quella della espansione delle aree cimiteriali con costi di investimento notevoli o altri modelli di partenariato pubblico-privato;

Si pone oggi il problema di abbinare alla espansione, in molti casi comunque necessaria, anche la razionalizzazione del patrimonio cimiteriale esistente, sia in termini organizzativi che di strumenti di gestione più veloci e moderni. Ad esempio, il mancato rinnovo delle concessioni, con conseguente utilizzo indebito dei loculi, da un lato comporta una perdita consistente per le entrate comunali, dall'altro richiede investimenti per edificarne di nuovi. Ne deriva allora che la razionalizzazione dell'esistente comporta anche un miglioramento dell'ambito finanziario relativo alla gestione dei servizi cimiteriali;

Le strategie fino ad oggi messe in atto hanno permesso di rinnovare i modelli di gestione e rendere più performanti l'attività di gestione dei sedici cimiteri comunali. Tuttavia, a causa della carenza del personale dell'ente e della particolare delicatezza dei servizi di front office, oggi si impone una

ulteriore fase di razionalizzazione che deve portare necessariamente alla definizione di uno specifico progetto pilota, attraverso il quale arrivare via via ad una radicale riqualificazione dei 16 cimiteri, ricercando così le risorse occorrenti per portare avanti gli interventi secondo un programma pluriennale, recuperando un'immagine più dignitosa ed evitando il consumo di suolo;

Il progetto da sviluppare si potrà attuare attraverso le seguenti azioni:

- Razionalizzazione dei campi comuni;
- Recupero dei posti con contratti scaduti;
- Recupero delle tombe, edicole e cappelle abbandonate e retrocesse;
- Recupero dei loculi abbandonati e retrocessi;
- Trasformazione dei loculi provvisori in definitivi;
- Recupero della sezione storica del Cimitero Monumentale di Terni e dei comparti monumentali delle antiche municipalità e delle frazioni e dei cimiteri rurali;
- Razionalizzazione del processo di smaltimento delle liste di attesa;
- Previsione razionale dello sviluppo cimiteriale, attraverso il piano regolatore cimiteriale.

Le suddette azioni vanno declinate in appositi interventi che sono:

- o censimento;
- o allineamento del data base comunale alle risultanze del censimento;
- o redazione del piano regolatore cimiteriale;
- o supporto alla gestione delle procedure amministrative finalizzate all'attuazione delle singole azioni del progetto pilota, mediante lo snellimento di tutti gli adempimenti finalizzati al reperimento dei posti, recupero ed assegnazione in concessione;
- o monitoraggio delle azioni.

Ciò permetterebbe di conseguire i seguenti risultati:

- o miglioramento del servizio erogato ai cittadini;
- o razionalizzazione dei processi;
- o ottimizzazione delle entrate.

Il progetto pilota verrà gestito per fasi. La fase sperimentale sarà attuata, in particolare al Cimitero Civico di Terni, avendo stimato i seguenti indicatori:

- Tombe e loculi abbandonate: 400 circa;
- Tombe retrocesse: 150 circa;
- Loculi con concessione decaduta: 350 circa;
- Loculi provvisori: 250 circa;
- Loculi abbandonati recuperati: 180 circa.
- La prima fase sperimentale è stimata in due anni. A questa somma si aggiungono lo smaltimento delle liste di attesa con l'assegnazione delle concessioni dei nuovi loculi in fase di realizzazione;

Con DCC nr. 102 del 19.9.2022 il Consiglio Comunale ha approvato di ricorrere all'affidamento in house del servizio, come atto fondamentale ai sensi dell'art. 42, co. 2 del D. Lgs. 267/00, per cui le procedure di affidamento danno esecuzione a tale indirizzo;

Va evidenziato che il servizio cimiteriale è un servizio locale di rilevanza economica ai sensi di AGCM n. AS883 del 12.10.2011.

L'art. 20 del D.L. n. 179/2012 convertito in L. 221/2012 recita come segue: *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori e, l'economicità della gestione e garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul*

sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

A seguito di tale norma e della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.7.2012 la giurisprudenza ha osservato che *“i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico – privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con gara a doppio oggetto per la scelta del socio e poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto in house , senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. L'affidamento diretto in house – lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici – locale – costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatesi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestatamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà, ovvero non sia fondata su un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti”.* (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 con ampio richiamo ai precedenti);

Si aggiunge che alla luce degli obiettivi del progetto di razionalizzazione, l'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti sono obbligate ad effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

La norma, infatti, costituisce una fonte speciale, derogatoria anche rispetto ai principi dettati dall'art. 4, in materia di contratti esclusi, per gli affidamenti di contratti o concessioni aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato secondo il modello dell'*in house providing*;

I presupposti per questo affidamento sono disciplinati analiticamente dal medesimo art. 5, del D. Lgs. 50/2016 al quale - pertanto - si rinvia;

Al di là della previa iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, che da una verifica preventiva risulta essere stata effettuata dalla Terni Reti surl, costituisce presupposto necessario per l'affidamento il preventivo svolgimento di una valutazione sulla congruità economica dell'offerta proposta dai soggetti in house. Tale valutazione deve considerare l'oggetto e il valore della prestazione;

Si deve svolgere questa attività amministrativa con particolare rigore, dato che nella motivazione del provvedimento di affidamento vanno esplicitate chiaramente le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Questo perché gli atti “connessi all'affidamento” (e dunque: la determina a contrarre, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta, il provvedimento di affidamento e ogni altro atto endo-procedimentale) devono essere pubblicati sul profilo dell'amministrazione aggiudicatrice nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 14.3.2013, n. 33, in formato open-data;

In relazione alla natura dell'affidamento riguardante i servizi collegati al progetto pilota di razionalizzazione, oggetto dell'affidamento, va preso in esame l'autorevole recente pronunciamento del Consiglio di Stato, Sez. III, 27.8.2021, n. 6062, il quale ha permesso di chiarire che in caso di affidamento ad una società in house non sussiste l'illecita interposizione della manodopera. Infatti, la distinzione tra appalto e interposizione di manodopera – con il conseguente divieto di ricorrere alla seconda in difetto dei relativi presupposti legittimanti – trova la sua base nel disposto dell'art. 29, co. 1 del D. Lgs. 276/2003, in cui è stato specificato che i presupposti applicativi del citato art. 29, co. 1, non ricorrono laddove lo stesso legislatore ammetta la legittimità di forme di affidamento diretto di un servizio tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario (sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività giuridica), siccome accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo, attraverso la predisposizione di un struttura organizzata strettamente compenetrata ed unitariamente diretta: quale per l'appunto si riscontra nell'ipotesi delle cd. Società in house. E' noto, infatti, che ai fini della configurazione del requisito del c.d. controllo analogo dell'ente pubblico partecipante nei confronti della società in house, quel che rileva è che il primo abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della seconda, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica: ciò in quanto l'espressione “controllo” non può essere ritenuto sinonimo di una influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria o totalitaria è in grado di esercitare sull'assemblea della società, e di riflesso, sulla scelta degli organi sociali, trattandosi invece di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio in base alle regole dettate dal Codice Civile, fino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma autonomia gestionale. E' stato altresì autorevolmente ritenuto che la società in house non possa qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna: essa, infatti, rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle relative condizioni legittimanti *“esclude che l'in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la lunga manus del primo”*, talchè *“l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa”*;

Tenuto conto della nozione di “servizio universale”, si ritiene che, nel caso di specie, data la particolare natura dei servizi, esso possa trovare accoglimento nel senso che il Comune di Terni, tramite il gestore del servizio, è tenuto a garantire all'utenza standard qualitativi e quantitativi minimi nelle varie operazioni cimiteriali, continuità e regolarità del servizio, obblighi di non discriminazione e applicazione di tariffe e condizioni fissate dagli organi competenti del Comune, nonché a garantire i servizi gratuiti previsti dalla normativa in caso di persona indigente o non reclamata;

Nell'ambito specifico dei servizi cimiteriali occorre, infatti, tenere presente che la normativa vigente (D.P.R. n. 285/1990. L.R. n. 19/2004) stabilisce che nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Il perimetro dell'attività è la razionalizzazione e la limitazione dell'espansione del cimitero Civico di Terni, che, come detto, passa dal recupero della sezione storica per circa 400 tombe e loculi abbandonati, n. 150 tombe retrocesse, n. 350 loculi con concessione decaduta, n. 250 loculi provvisori, n. 180 loculi abbandonati, smaltimento delle liste di attesa e riassegnazione concessione di loculi nuovi in fase di realizzazione;

In particolare:

- **Attività A: servizi di supporto sulla razionalizzazione dei campi comuni, nel recupero dei posti con contratti scaduti; recupero delle tombe, edicole e cappelle abbandonate e retrocesse; Recupero dei loculi abbandonati e retrocessi; Trasformazione dei loculi provvisori in definitivi.** L'attività consiste nel censimento, bonifica e aggiornamento dei database utenza, creazione delle liste, predisposizione dei layout di stampa delle comunicazioni agli utenti, stampa e consegna agli uffici comunali di spedizione, gestione dei mancati recapiti ed ultimi avvisi, predisposizione elenchi pre-ruolo, gestione e rendicontazione dei pagamenti, rateizzazioni, solleciti, gestione istanze (verifica graduatorie, sopralluoghi per assegnazione loculi, gestione del contratto). Attività aggiuntive o differenziate: complessiva supervisione tecnica dell'intero processo amministrativo delle concessioni a supporto dell'ente al fine di incrementare la capacità di ottimizzazione dei processi e razionalizzazione dei contratti, delle concessioni e delle entrate derivanti;
- **Attività B: Servizi di supporto nella previsione razionale dello sviluppo cimiteriale attraverso il piano regolatore. Supporto all'analisi del piano regolatore cimiteriale, comprensivo delle attività di data entry ed elaborazioni dati tramite software disponibili.** Attività aggiuntive e differenzianti: il supporto all'A.C. nella pianificazione e progettazione del piano regolatore anche mediante l'elaborazione e stesura dei provvedimenti regolamentari e modifiche delle regolamentazioni esistenti – fino al livello attuativo – di implementazione dei servizi, anche con riferimento ai sistemi tecnologici di supporto, il monitoraggio e l'informazione per l'utenza territoriale. Viene anche proposta (processo a tantum per l'intera durata del contratto) l'analisi, classificazione, eventuale scarto documentale ove previsto dalla normativa, dematerializzazione e digitalizzazione ove possibile della documentazione da conservare;
- **Attività C: recupero della sezione storica del cimitero monumentale di Terni e i comparti monumentali delle antiche municipalità, delle frazioni e dei cimiteri rurali. Supporto all'analisi puntuale dello stato di fatto, censimento e bonifica dei titolari delle concessioni, compresi eredi, sopralluoghi e atti conseguenti per aggiornamento o chiusura concessione con eventuale riassegnazione delle concessioni e gestione istanza fino alla conclusione dell'iter (verifica graduatorie, sopralluoghi per assegnazione loculi, gestione contratto).** Attività aggiuntive e differenzianti: assicurare l'analisi e attuazione dei processi di riorganizzazione e razionalizzazione dell'iter amministrativo finalizzato all'efficientamento dei flussi ed alla diminuzione dei costi di gestione.

Le condizioni economiche dell'offerta presentata dalla Soc. Terni Reti surl rif. (Offerta presentata con busta prot. 199635 del 19.12.2022 e prot. 12227 del 23/01/2023) sono:

- Attività A): € 96.000,00 + IVA a corpo per ogni anno;
- Attività B): € 35.000,00 + IVA a corpo per ogni anno;
- Attività C): € 32.000,00 + IVA a corpo per ogni anno.
- Totale per un anno € 163.000,00 + IVA a corpo.
- Totale per due anni € 326.000,00 + IVA a corpo.

I costi per le suddette prestazioni di servizio, verranno coperti attraverso la complessa attività di gestione dei cimiteri, sulla base dei ricavi corrisposti dagli utenti;

Per effettuare la scelta della forma di gestione del servizio, andava effettuata una preventiva valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previsti dalle disposizioni in materia. Le Linee Guida per la compilazione della Relazione ai sensi dell'art. 34, co. 20 del D.L. n. 179/2012, elaborate dall'Osservatorio per i servizi pubblici locali di cui all'art. 13, co. 25- bis del D.Lg. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9, stabiliscono che la dimensione dei costi propri della forma di gestione prescelta è "da porre a confronto con l'efficienza del servizio nelle diverse opzioni di affidamento";

Pertanto, data la peculiare natura del servizio, al fine di procedere ad un confronto calibrato al reale perimetro delle attività, è stata pubblicata una preventiva manifestazione d'interesse, al fine di conoscere la presenza di operatori economici di mercato, oltre alla società in house che aveva comunicato di poter svolgere le prestazioni;

Nei termini fissati, non sono pervenute istanze di altri operatori economici interessati, per cui in relazione alla natura e all'entità delle attività che il progetto sperimentare vuole portare avanti, ai fini della razionalizzazione, si ritiene congrua l'offerta presentata dalla Soc. Terni Reti surl;

Si evidenzia che la portata del servizio e gli obiettivi da perseguire hanno una valenza sperimentale al fine di definire modelli operativi innovativi e buone prassi, per razionalizzare la gestione dei servizi cimiteri e stabilizzare le entrate anche al fine di riqualificare i cimiteri e portare avanti importati investimenti nel settore, andando così a superare tutti gli effetti negativi conseguenti alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente e dell'impossibilità di poter assumere personale nel numero idoneo, tenendo conto dei vincoli presenti sulle stesse assunzioni;

Quanto all'affidamento con gara del servizio, è stato valutato che tale forma di gestione comporterebbe in realtà maggiori costi per l'ente, per il controllo sulla qualità del servizio stesso e, comunque, è stato già accertato che non è stato possibile reperire sul mercato operatori economici in grado di fornire tutti i servizi richiesti, secondo il modello definito dell'atto fondamentale approvato dal Consiglio Comunale. Si fa presente, infatti, che si tratta di attività amministrativa di supporto e di sportello, che prevede anche competenze specifiche di tecniche e conoscenze regolamentari, soprattutto tenendo conto delle finalità da perseguire anche in termini di avanzamento del servizio per coprire in via percentuale i relativi costi;

Da quanto sopra, risulta che l'affidamento in *house providing* alla Terni Reti surl è pienamente rispondente ai criteri di economicità;

Per le ragioni riportate la modalità di affidamento prescelta osserva dunque i requisiti europei e gli adempimenti stabiliti dalle leggi di settore applicabili;

Avendo optato per l'affidamento diretto a società *in house* sussistono, infatti, i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per tale modalità:

- partecipazione pubblica totalitaria;
- controllo analogo;
- destinazione prevalente dell'attività a favore del Comune di Terni;

L'iter che ha portato all'acquisizione dell'offerta e la valutazione della sua congruità e poi l'affidamento si è sviluppato in quattro fasi:

- Fase n. 1: approvazione delle linee d'indirizzo ai sensi dell'art. 42, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 (DCC nr. 102 del 19.9.2022). Approvazione della determinazione a contrarre e indagine di mercato ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/00 e art. 32 del D. Lgs. 50/2016 (Determinazione Dirigenziale n. 2958 del 1.11.2022), pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente e lettera d'invito alla Soc. Terni Reti srl (lettera del RUP prot. 0183040 del 18/11/2022);
- Fase n.2: mancata ricezione delle manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici interessati a svolgere il servizio, ammissione ed esame dell'offerta della Soc. Terni Reti surl ai fini dell'affidamento in *house providing* (determinazione dirigenziale n. 140 del 15.1.2023);
- Fase n. 3: redazione da parte del RUP della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) nel rispetto delle Linee Guida per la compilazione elaborate dall'Osservatorio per i servizi pubblici locali di cui all'art. 13, co. 25- bis del D.Lg. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9; proposta di approvazione dell'affidamento del servizio da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/00;
- Fase n. 4: approvazione da parte del Consiglio Comunale con DCC n. 10 del 6.2.2023 dell'affidamento in *house providing* del servizio alla Soc. Terni Reti surl previa approvazione della relazione (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) nel rispetto delle Linee Guida per la compilazione elaborate dall'Osservatorio per i servizi pubblici locali di cui all'art. 13, co. 25- bis del D.Lg. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9;

Nella relazione redatta dal RUP per le finalità suddette, si osserva quanto segue:

"In considerazione di tutto quanto sopra, la presente relazione consente di ravvisare i requisiti per l'affidamento in house alla Soc. Terni Reti surl, e dimostra la sostenibilità economica dell'affidamento, anche ai fini dell'interesse pubblico sotto il profilo dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Come indicato nella precedente sezione la scelta tra l'affidamento concorrenziale e affidamento diretto è dipesa dalle condizioni specifiche del mercato di riferimento, relativamente al grado di concorrenza e al numero di potenziali competitori. Detti competitori non sono stati reperiti sul mercato in quanto non sono state presentate istanze di manifestazione d'interesse in seguito al provvedimento di indizione reso pubblico all'albo pretorio on line e nella sezione "amministrazione trasparente" per 30 giorni.

Inoltre si aggiunge che, come sopra descritto, il servizio da erogare ha peculiari caratteristiche in ordine:

- notevole grado di incertezza e variabilità del contesto economico ed ambientale;
- difficoltà nel reperire le informazioni utili;
- durata ridotta dell'affidamento, al fine di sperimentare il modello operativo del servizio che si lega al concetto di pervasività del rapporto tra affidante ed affidatario;
- rigidità nella definizione del grado di specificazione del perimetro delle attività;
- definizione di un costante monitoraggio e controllo in loco, in quanto trattandosi di attività prioritariamente di supporto.

In merito alla valutazione dell'efficienza economica e dell'economicità si evidenzia quanto riportato nel seguente prospetto:

- costi del servizio in due anni (da offerta): € 326.000,00 + IVA a corpo;
- ricavi stimati dalla gestione in due anni (previsione): € 7.624.824,00.

Tutto ciò premesso e considerato la presente relazione, una volta approvata dal Consiglio Comunale, va trasmessa all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, come prescritto dall'art. 13, co. 25-bis del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 9."

VISTO:

- [l'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000](#) che precisa che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al [D. Lgs. n. 118/2011](#));
- che con la [Legge 29 dicembre 2022, n. 197](#) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione entro il 30 aprile 2023;
- che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del d.lgs. 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino al 30 aprile 2023;

CONSIDERATO che:

- [l'art. 163 comma 5 del D. Lgs. 267/00](#) afferma che "*Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."
 - Per la natura del servizio, le spese rientrano tra quelle tassativamente regolate dalla legge che non sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
 - Occorre dare attuazione all'affidamento in *house providing* del servizio in oggetto, a conclusione della procedura amministrativa sopra descritta, a favore della Soc. Terni Reti surl, prenotando la somma di € 149.145,00 offerta come segue:
 - € 149.145,00 spesa per anno 2023 al cap. 007001201;
- Per le annualità successive (2024 e 2025) la somma totale di € 248.575,05 il contratto sarà opzionato all'approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025 dove sono al momento previsti i seguenti stanziamenti:
- € 198.860,04 spesa per anno 2024 al cap. 007001201;
 - € 49.715,01 spesa per anno 2025 al cap. 007001201.

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 e 31 del D. Lgs. 50/2016 è il dott. Federico Nannurelli in qualità di titolare dell'incarico di Alta Professionalità, responsabile dell'Ufficio Gestione Servizi Cimiteriali;

Per quanto sopra premesso e considerato.

VISTO l'art. 34, co. 20 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012;

VISTO l'art. 13, co. 25-bis del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 9;

VISTO l'art. 192, co. 3 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201 avente per oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. (22G00210) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022)";

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 e l'art. 192 del D. Lgs. 50/2016;

VISTE le Linee Guida per la compilazione della relazione ex art. 34, co. 20 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, elaborate dall'Osservatorio per i servizi pubblici locali di cui all'art. 13, co. 25- bis del D.Lg. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9;

In esecuzione alla DCC n. 20 del 6.2.2023 e ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 297/00.

DETERMINA

- 1) Di prendere atto di quanto in premessa riportato;
- 2) Di prendere atto che con DCC n. 10 del 6.2.2023 è stato approvato di affidare in *house providing* il servizio in oggetto alla Soc. Terni Reti surl per anni due, più uno opzionale agli stessi patti e condizioni, per l'importo di affidamento complessivo di € 397.720,00, diviso come segue:
 - € 149.145,00 spesa per anno 2023;
 - € 198.860,04 spesa per anno 2024;
 - € 49.715,01 spesa per anno 2025.
- 3) Di stabilire che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025, l'affidamento del servizio riguarderà solo l'annualità 2023 in cui risulta compatibile lo stanziamento al cap. 007001201 per l'importo di € 149.145,00, dando atto che per le annualità 2024 e 2025 l'affidamento sarà opzionato per l'importo complessivo di € 248.575,05, e l'obbligazione giuridica produrrà effetti solo in seguito all'assunzione degli impegni finanziari, da disporre con separata determinazione dirigenziale;
- 4) Di approvare l'allegato schema di contratto, da stipulare come scrittura privata i sensi dell'art. 32, co. 14 del D. Lgs. 50/2016 smi;
- 5) Di assumere impegno, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	007001201	Descrizione	PRESTAZIONI VARIE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE		
Miss./Progr.	12.09	Pdc Finanz.	P.Fin. U.1.03.02.99.0 00 - Altri servizi	Spesa non ricorr.	no
Centro di Costo	1201			esigibilità	2023
CIG	Non ricorre				
Creditore	Terni Reti srl, (P.I. 01353750555)				

Causale	Progetto pilota sperimentale per razionalizzare e limitare l'espansione dei cimiteri e il recupero della sezione storica del Cimitero Monumentale di Terni e i comparti monumentali delle antiche municipalità, delle frazioni e dei cimiteri rurali. Affidamento in house providing		
Modalità finan.	FONDI CORRENTI PROPRI	Finanz. da FPV	NO
Accertamento n.	Vedere allegato	Importo	€ 149.145,00
		Frazionabile in 12	no

- 6) Di incaricare il RUP di trasmettere la relazione approvata ai sensi dell'art. 34, co. 20 del D. Lgs. 179/2012, convertito in L. 221/2012, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, come prescritto dall'art. 13, co. 25-bis del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 9 e di procedere alla pubblicazione sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data ai sensi dell'art. 192, co. 3 del D. Lgs. 50/2016;
- 7) Di pubblicare la presente determinazione, sulla sezione amministrazione trasparente per motivazioni richiamate in premessa;
- 8) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Fatture emesse nel 2023	Entro il 31 dicembre 2023	Da contabilità

- 9) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre a quanto sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente consistenti nella necessità di assumere gli impegni di spesa conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- 12) Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell'art. 183 c.8, del TUEL;
- 13) Di dare atto che il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica e di formazione di bilancio;
- 14) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Federico Nannurelli, titolare di incarico di Alta Professionalità dell'Ufficio Gestione Servizi Cimiteriali;
- 15) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE

Arch. Piero Giorgini

SCHEMA DI CONTRATTO – allegato 1

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO: PER PROGETTO PILOTA SPERIMENTALE PER RAZIONALIZZARE E LIMITARE L'ESPANSIONE DEI CIMITERI E IL RECUPERO DELLA SEZIONE STORICA DEL CIMITERO MONUMENTALE DI TERNI E I COMPARTI MONUMENTALI DELLE ANTICHE MUNICIPALITÀ, DELLE FRAZIONI E DEI CIMITERI RURALI

Scrittura privata che si stipula tra:

Il COMUNE DI TERNI (P.IVA 00175660554), rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00 dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni, arch. Piero Giorgini, domiciliato presso la sede municipale di Corso del Popolo, 30, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce, in esecuzione della deliberazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 6.2.2023, (in appresso "Comune") con la quale è stato approvato l'affidamento in esecuzione alla DCC nr. 102 del 19.9.2022, quale atto fondamentale ai sensi dell'art. 42, co. 2 del D. Lgs. 267/00.

e

Terni Reti srl, (P.I. 01353750555), rappresentata dall'Amministratore Unico dottor Stefano Stellati, domiciliato a Terni, Via Porta Spoletina 15, sede legale della predetta società, in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce, giusta nomina del 25 novembre 2022, ed in forza dei poteri, come previsti dallo Statuto vigente (in appresso "Società")

PREMESSO

- Che il Consiglio Comunale con atto n° 10 del 6.2.2023 avente per oggetto un progetto pilota sperimentale per razionalizzare e limitare l'espansione dei cimiteri ed il recupero della sezione storica del cimitero monumentale di Terni e i comparti monumentali delle antiche municipalità e delle frazioni e dei cimiteri rurali, ha approvato:
 - a) Prendere atto e far propria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 D.L. 179/2012 e dell'art. 192 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della relazione giustificante e motivante l'affidamento in house del servizio;
 - b) Stabilire di affidare detto servizio alla società in house;
- con Determinazione Dirigenziale si è dato atto alla Delibera sopra citata, come atto fondamentale ai sensi dell'art. 42 co.2 del D.Lgs. 267/00

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto di servizio)

- Il presente Contratto di Servizio ha per oggetto prestazioni relative all'affidamento in house provnding di servizio nell'ambito del Progetto pilota sperimentale per razionalizzare e limitare

l'espansione dei cimiteri e il recupero della sezione storica del Cimitero Monumentale di Terni e i comparti monumentali delle antiche municipalità, delle frazioni e dei cimiteri rurali.

- Trattasi un servizio locale di rilevanza economica ai sensi di AGCM n. AS883 del 12.10.2011.

Articolo 2

(Durata del contratto di servizio)

Il Contratto di Servizio avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dal 01.03.2023 al 28.02.2025, più uno opzionale. E' ammessa la proroga ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 per la durata di sei mesi.

In ragione della tutela dell'interesse pubblico, il contratto verrà consegnato parzialmente e produrrà effetti solo per l'annualità 2023 per l'importo complessivo IVA compresa di € 149.145,00.

Per le annualità successive le obbligazioni giuridiche verranno perfezionate con l'attivazione delle opzioni fissate con il presente contratto, ovvero solo in seguito all'assunzione dell'impegno finanziario da disporre con determinazione dirigenziale, in ragione degli effettivi stanziamenti di bilancio.

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 3

(Locali e attrezzature per lo svolgimento del servizio)

Durante il periodo di vigenza del presente disciplinare tecnico economico, Terni Reti srl è autorizzata ad utilizzare, per lo svolgimento del servizio, i locali di proprietà del Comune di Terni siti presso Piazzale Caduti Montelungo snc, contrassegnati dagli assegnati situati al piano primo, salvo diversa organizzazione organizzativa dell'ente in corso di esecuzione.

La manutenzione ordinaria degli spazi, le spese relative alle forniture acqua luce gas e infrastrutture a rete oltre alla pulizia dei locali, è a totale carico del Comune di Terni. Terni Reti srl resta responsabile altresì di eventuali danni arrecati ai suddetti locali nello svolgimento del servizio. Le attrezzature (mobilio/cancelleria/strumentazione e stampati ecc.) sono ad esclusivo carico del Comune di Terni.

Le spese di pulizia acqua luce riscaldamento ed eventuali oneri condominiali degli spazi sono a carico del Comune di Terni.

Articolo 4

(Effetti del contratto e svolgimento del servizio)

Nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto di servizio sono a carico della Soc. Terni Reti le seguenti attività a supporto dell'Ente da attuare attraverso le seguenti azioni:

- Razionalizzazione dei campi comuni;

- Recupero dei posti con contratti scaduti;
- Recupero delle tombe, edicole e cappelle abbandonate e retrocesse;
- Recupero dei loculi abbandonati e retrocessi;
- Trasformazione dei loculi provvisori in definitivi;
- Recupero della sezione storica del Cimitero Monumentale di Terni e dei comparti monumentali delle antiche municipalità e delle frazioni e dei cimiteri rurali;
- Razionalizzazione del processo di smaltimento delle liste di attesa;
- Previsione razionale dello sviluppo cimiteriale, attraverso il piano regolatore cimiteriale.

Le suddette azioni vanno declinate in appositi interventi che sono:

- o censimento;
- o allineamento del data base comunale alle risultanze del censimento;
- o redazione del piano regolatore cimiteriale;
- o supporto alla gestione delle procedure amministrative finalizzate all'attuazione delle singole azioni del progetto pilota, mediante lo snellimento di tutti gli adempimenti finalizzati al reperimento dei posti, recupero ed assegnazione in concessione;
- o monitoraggio delle azioni.

Ciò permetterebbe di conseguire i seguenti risultati:

- o miglioramento del servizio erogato ai cittadini;
- o razionalizzazione dei processi;
- o ottimizzazione delle entrate.

Il progetto pilota verrà gestito per fasi. La fase sperimentale sarà attuata, in particolare al Cimitero Civico di Terni, avendo stimato i seguenti indicatori:

- Tombe e loculi abbandonate: 400 circa;
- Tombe retrocesse: 150 circa;
- Loculi con concessione decaduta: 350 circa;
- Loculi provvisori: 250 circa;
- Loculi abbandonati recuperati: 180 circa.
- La prima fase sperimentale è stimata in due anni.

A queste attività si aggiungono lo smaltimento delle liste di attesa con l'assegnazione delle concessioni dei nuovi loculi in fase di realizzazione;

Attività da espletare a carico di Terni Reti:

- Attività A: servizi di supporto sulla razionalizzazione dei campi comuni, nel recupero dei posti con contratti scaduti; recupero delle tombe, edicole e cappelle abbandonate e retrocesse; Recupero dei loculi abbandonati e retrocessi; Trasformazione dei loculi provvisori in definitivi. L'attività consiste nel censimento, bonifica e aggiornamento dei database utenza, creazione delle liste, predisposizione dei layout di stampa delle comunicazioni agli utenti, stampa e consegna agli

uffici comunali di spedizione, gestione dei mancati recapiti ed ultimi avvisi, predisposizione elenchi pre-ruolo, gestione e rendicontazione dei pagamenti, rateizzazioni, solleciti, gestione istanze (verifica graduatorie, sopralluoghi per assegnazione loculi, gestione del contratto). Attività aggiuntive o differenziate: complessiva supervisione tecnica dell'intero processo amministrativo delle concessioni a supporto dell'ente al fine di incrementare la capacità di ottimizzazione dei processi e razionalizzazione dei contratti, delle concessioni e delle entrate derivanti;

- Attività B: Servizi di supporto nella previsione razionale dello sviluppo cimiteriale attraverso il piano regolatore. Supporto all'analisi del piano regolatore cimiteriale, comprensivo delle attività di data entry ed elaborazioni dati tramite software disponibili. Attività aggiuntive e differenzianti: il supporto all'A.C. nella pianificazione e progettazione del piano regolatore anche mediante l'elaborazione e stesura dei provvedimenti regolamentari e modifiche delle regolamentazioni esistenti – fino al livello attuativo – di implementazione dei servizi, anche con riferimento ai sistemi tecnologici di supporto, il monitoraggio e l'informazione per l'utenza territoriale. Attività aggiuntive o differenziate: (processo una tantum per l'intera durata del contratto) analisi, classificazione, eventuale scarto documentale ove previsto dalla normativa, dematerializzazione e digitalizzazione ove possibile della documentazione da conservare;

- Attività C: recupero della sezione storica del cimitero monumentale di Terni e i comparti monumentali delle antiche municipalità, delle frazioni e dei cimiteri rurali. Supporto all'analisi puntuale dello stato di fatto, censimento e bonifica dei titolari delle concessioni, compresi eredi, sopralluoghi e atti conseguenti per aggiornamento o chiusura concessione con eventuale riassegnazione delle concessioni e gestione istanza fino alla conclusione dell'iter (verifica graduatorie, sopralluoghi per assegnazione loculi, gestione contratto). Attività aggiuntive e differenzianti: assicurare l'analisi e attuazione dei processi di riorganizzazione e razionalizzazione dell'iter amministrativo finalizzato all'efficientamento dei flussi ed alla diminuzione dei costi di gestione.

- Digitalizzazione dei processi, elaborazione dati tramite software disponibili.

- Supervisione tecnica dell'iter del processo amministrativo delle concessioni a supporto dell'Ente al fine di incrementare la capacità di ottimizzazione dei processi di razionalizzazione dei contratti e delle concessioni e delle entrate derivanti.

Articolo 5

(Obblighi da parte dell'Ente)

Il Comune di Terni mette a disposizione del personale Terni Reti postazioni di lavoro complete di strumentazione tecnologica e software e tutte le banche dati necessarie all'espletamento delle attività finalizzate alla buona riuscita delle attività.

Articolo 6

(Responsabilità)

I servizi ed i livelli di servizio sono stati identificati dal provvedimento di affidamento del Servizio.

Potranno essere aggiornati periodicamente con il Comune di Terni, in funzione della complessità e delle soluzioni richieste, fermo restando che la Società affidataria, in base alle norme ed ai regolamenti, anche non espressamente richiamati nel presente contratto, svolgerà i compiti

affidatigli con puntualità ed esattezza.

Per garantire efficienza al servizio e il rispetto dei piani finanziari e la gestione dei singoli procedimenti amministrativi, la Società dovrà dare esecuzione alle disposizioni di servizio che verranno impartite periodicamente in caso di necessità dal Responsabile preposto, durante la fase di esecuzione del servizio.

Il Comune di Terni svolge le attività di controllo e di coordinamento attraverso il dott. Federico Nannurelli, quale titolare di incarico di Alta Professionalità – Responsabile dell'Ufficio Gestione Servizi Cimiteriali, anche per mezzo del personale assegnato al suo Ufficio.

La Società, per suo conto, nomina un Supervisore, da comunicare all'atto dell'avvio del Servizio, dando comunque avviso di ogni eventuale variazione.

Rimane la facoltà da parte del Comune di Terni, di effettuare controlli sull'intero sistema e sul regolare svolgimento dei servizi, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni e con la più ampia discrezionalità.

La Società affidataria del servizio è tenuta all'osservanza di tutte le clausole del presente contratto. La società è tenuta altresì, all'osservanza di tutte le leggi che disciplinano i contratti di servizio, i singoli procedimenti amministrativi curati, la prevenzione e l'infortunistica e i contratti di lavoro, siano o non siano espressamente richiamate nel presente contratto. Per quanto tutto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle vigenti disposizioni normative riguardanti i disciplinari di servizio e alle norme del Codice Civile che regolano l'attività contrattuale.

In merito alla sicurezza la Soc. affidataria dovrà attivarsi con le figure referenti del Comune per l'attuazione delle misure di sicurezza. In particolare, la società affidataria eseguirà gli interventi previsti nel presente contratto nella precisa osservanza degli adempimenti posti a tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene dei lavoratori, come sancito dal D. Lgs. 81/2008, nonché dalle disposizioni particolari relative all'ambiente di lavoro in cui vengono svolte le attività (capo III "Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro" del citato decreto 81/2008). Ai sensi del D. Lgs.81/2008, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, il Comune indirà una riunione di coordinamento, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

La società affidataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. La società dovrà comunicare, al momento dell'avvio del servizio, il nominativo del Responsabile di Prevenzione e Protezione.

La società, inoltre, ai fini della eliminazione dei rischi, dovrà attuare gli interventi previsti nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) predisposto dal Comune, che dovrà peraltro essere sottoscritto per presa visione ed accettazione all'atto del suo aggiornamento e quindi all'avvio del servizio.

La società affidataria dovrà proposte integrative al DUVRI, entro 30 giorni dalla firma del contratto e comunque prima di dare esecuzione al servizio, le medesime saranno oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale che eventualmente potrà aggiornare il DUVRI senza che questo comporti riconoscimenti di maggiori oneri rispetto quelli pattuiti in fase di offerta.

Articolo 7

(Personale di Terni Reti)

La Società è responsabile del personale dipendente e di tutti gli altri collaboratori o subappaltatori di cui si avvale, e risponde dei danni da questi arrecati al Comune di Terni, a cose od a terzi.

La Società, nell'assumere il servizio, si impegna ad applicare ed a fare osservare ai dipendenti, coordinatori e collaboratori il contenuto delle vigenti norme di legge, sia in materia giuridico amministrativa, di prevenzione infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società è responsabile della corretta esecuzione del servizio affidato nonché dei danni, degli ammanchi e delle manomissioni, di quanto a lui affidato dal Comune.

Fermi rimanendo tutti gli adempimenti dovuti dalla Società in ordine agli obblighi assicurativi, previdenziali, infortunistici, sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori le cui disposizioni di legge si intendono integralmente riportate, entro 30 giorni dalla data di affidamento del servizio, la Società dovrà produrre al Comune la documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

Tutto il personale impiegato nel servizio oggetto del servizio dovrà risultare regolarmente assunto dalla società.

Prima dell'inizio del servizio, la società dovrà presentare, l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio anche se impiegati periodicamente o provvisoriamente o nei casi di sostituzione temporanea e dovrà contenere le seguenti indicazioni riportate a fianco di ogni unità lavorativa:

- numero delle ore lavorative (da ora a ora);
- turno (giornaliero, infrasettimanale, bisettimanale, mensile) per ogni sede di lavoro;
- posizione assicurativa.

Ogni variazione del personale impiegato, dovrà essere comunicata al Comune prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.

Il mancato invio dell'elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso ed essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.

Il personale impegnato nel servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

La società deve incaricare del servizio, persone che possiedono le capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento dello stesso ed esso è tenuto, inoltre, a mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli senza ostacolare l'andamento regolare del lavoro del Comune, nonché essere disponibile e collaborare con altri operatori, in particolare nei riguardi dell'utenza.

Lo stesso personale dovrà essere sempre identificabile e a tale scopo esso dovrà indossare un abito da lavoro contraddistinto con il nome della società, portare in modo visibile un distintivo recante il nome della società e quello dello stesso dipendente.

Per il personale impiegato che non abbia i requisiti, le capacità o non osservi un comportamento corretto, come al precedente comma, potrà essere richiesta la sostituzione senza riserva alcuna da parte della società, la quale, su richiesta del Comune, dovrà essere in grado di fornire, in qualsiasi momento, la prova di avere regolarmente adempiuto agli obblighi che le competono in materia, ed a dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite.

La società con la sottoscrizione del contratto, dichiara che il personale che verrà utilizzato ha idoneità tecnico-professionale adeguata alle mansioni richieste e presentare al Comune, all'atto dell'avvio del Servizio, un documento specifico attestante la formazione-informazione effettuata sul personale relativamente ai rischi propri della prestazione richiesta.

E' fatto divieto al personale di introdurre negli uffici personale estraneo e/o congiunti.;

Dovrà, inoltre, provvedere al termine del servizio alla chiusura degli accessi verificando l'assenza nei locali di persone non autorizzate e controllare il distacco delle componenti elettriche in uso.

La società dovrà comunicare, all'atto dell'avvio del servizio, il nominativo del supervisore del servizio di pulizia che ha il compito di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento giornaliero del servizio nonché dovrà garantire la reperibilità telefonica durante le fasce orarie di espletamento del servizio.

Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio, anche verbalmente, con detto incaricato, avranno lo stesso valore di quelle fatte direttamente alla società.

La funzione dell'incaricato è quella di controllare e di far osservare regolarmente, a tutto il personale impiegato, le funzioni, i compiti e gli orari di presenza stabiliti e manterrà inoltre un

contatto continuo con gli incaricati segnalati dal Comune e addetti al controllo del servizio di pulizia nei diversi settori che, nel caso di urgenti necessità, avrà facoltà di utilizzare gli operatori presenti distaccandoli dal normale servizio per adibirli ad eventuali esigenze straordinarie nel caso in cui sia impossibile rintracciare il supervisore o in sua assenza.

La società è tenuta al segreto d'ufficio, in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a rendere edotti gli stessi, all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscere in relazione ad atti, fatti, documenti e notizie in genere, riguardanti il Comune di Terni.

A norma dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", la società è tenuta ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dallo stesso decreto e dal Codice di comportamento approvato dal Comune.

L'inosservanza al predetto obbligo è sanzionata, previa contestazione scritta, con la risoluzione del contratto.

L'amministrazione comunicherà alla società, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "Codice di comportamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Articolo 08

(Vigilanza e controllo)

Il Comune di Terni si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli sull'esatto adempimento di tutti gli obblighi propri della Società, circa il servizio, il personale e quant'altro definito nel presente contratto, nonché il rispetto dell'esecuzione dei lavori e della tempistica prevista.

In particolare, il Comune di Terni si riserva il diritto di effettuare detti controlli, con interventi diretti di personale proprio o incaricato, in qualsiasi momento, per accertare eventuali inefficienze nella gestione del servizio e/o nell'esecuzione dei lavori, anche per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

In relazione alla natura dell'affidamento riguardante i servizi collegati al progetto pilota di razionalizzazione, oggetto dell'affidamento, va preso in esame l'autorevole recente pronunciamento del Consiglio di Stato, Sez. III, 27.8.2021, n. 6062, il quale ha permesso di chiarire che in caso di affidamento ad una società in house non sussiste l'illecita interposizione della manodopera. Infatti, la distinzione tra appalto e interposizione di manodopera – con il conseguente divieto di ricorrere alla seconda in difetto dei relativi presupposti legittimanti – trova la sua base nel disposto dell'art. 29, co. 1 del D. Lgs. 276/2003, in cui è stato specificato che i presupposti applicativi del citato art. 29, co. 1, non ricorrono laddove lo stesso legislatore ammetta la legittimità di forme di affidamento diretto di un servizio tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario (sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività giuridica), siccome accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo, attraverso la predisposizione di una struttura organizzata strettamente compenetrata ed

unitariamente diretta: quale per l'appunto si riscontra nell'ipotesi delle cd. Società in house. E' noto, infatti, che ai fini della configurazione del requisito del c.d. controllo analogo dell'ente pubblico partecipante nei confronti della società in house, quel che rileva è che il primo abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della seconda, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica: ciò in quanto l'espressione "controllo" non può essere ritenuto sinonimo di una influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria o totalitaria è in grado di esercitare sull'assemblea della società, e di riflesso, sulla scelta degli organi sociali, trattandosi invece di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio in base alle regole dettate dal Codice Civile, fino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma autonomia gestionale. E' stato altresì autorevolmente ritenuto che la società in house non possa qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna: essa, infatti, rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle relative condizioni legittimanti "esclude che l'in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la lunga manus del primo", talchè "l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa";

Tenuto conto della nozione di "servizio universale", il Comune di Terni, tramite la Soc. Terni Reti surl è tenuto a garantire all'utenza standard qualitativi e quantitativi minimi nelle varie operazioni cimiteriali, continuità e regolarità del servizio, obblighi di non discriminazione e applicazione di tariffe e condizioni fissate dagli organi competenti del Comune, nonchè a garantire i servizi gratuiti previsti dalla normativa in caso di persona indigente o non reclamata;

Articolo 9

(Compenso per la gestione del servizio - Recesso)

Viene corrisposto a Terni Reti un compenso annuale pari a:

- € 96.000,00 (novantaseimila/00) + Iva a corpo per ogni anno, per le attività di cui al punto a) dell'art. 4 del presente contratto;
- € 35.000,00 (trentacinquemila/00) + Iva a corpo per ogni anno, per le attività di cui al punto b) dell'art. 4 del presente contratto;
- € 32.000,00 (trentaduemila/00) + Iva a corpo per ogni anno, per le attività di cui al punto c) dell'art. 4 del presente contratto;

Ogni attività suppletiva, non descritta nel presente contratto sarà realizzata dalla Società previo accordo tra le parti per la conseguente rideterminazione del relativo corrispettivo economico, tenendo conto anche dell'applicazione del quinto d'obbligo contrattuale.

I costi per le suddette prestazioni di servizio, verranno coperti attraverso la complessa attività di gestione dei cimiteri, sulla base dei ricavi corrisposti dagli utenti.

Deve essere garantito un equilibrio complessivo e la copertura dei costi di gestione dei servizi, secondo il piano economico allegato alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21), parte integrante e sostanziale del contratto.

In caso in cui l'andamento del servizio affidato non garantirà l'equilibrio complessivo e la copertura dei costi di gestione, il Responsabile Comunale del Servizio potrà disporre a Terni Reti misure di accelerazione e misure correttive o in casi di particolari criticità nel monitoraggio di detti equilibri, potrà disporre la sospensione immediata del servizio per cause di pubblico interesse anche al fine di proporre alla S.A. l'eventuale recesso contrattuale.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, senza che da parte della SOCIETÀ possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata/PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

In caso di recesso la società ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Articolo 10

(Rendicontazione)

Entro il 20 di ogni trimestre Terni Reti procede alla rendicontazione del servizio del trimestre precedente, con invio nota a mezzo PEC alla Direzione Manutenzioni – Lavori Pubblici su schema concordato con le suddetta direzione.

Il report deve contenere, suddiviso per attività, un elenco analitico delle pratiche gestite in ausilio al Comune di Terni contenente le somme accertate (indicando gli estremi della determinazione di accertamento).

Al fine di ogni anno va trasmessa una relazione che analizza gli obiettivi perseguiti e riporta un report analitico di tutti gli accertamenti e gli incassi derivanti dall'attuazione del servizio.

Articolo 11

(Modalità di pagamento del compenso per la gestione del servizio)

Il compenso sarà corrisposto trimestralmente, previa presentazione di regolare fattura al Comune di Terni.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n. 136, la società dichiara di assumere ogni qualsiasi responsabilità sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico e di comunicare tutti i dati relativi ai competenti uffici.

Articolo 12

(Interruzione, sospensione o irregolare esecuzione del servizio)

La Società non può essere ritenuta responsabile per danni a persone o cose derivanti da interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione dei servizi dovute a caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi, atti dell'autorità, nonché ad esigenze connesse con la corretta gestione dell'impianto (manutenzione, ampliamenti degli impianti) fatto salvo evidenti manchevolezze, inefficienze e ritardi non giustificati nella gestione del servizio da parte della stessa.

Articolo 13

(Risoluzione del contratto)

E' facoltà del Comune di Terni risolvere il contratto di affidamento per una delle seguenti cause risolutive espresse:

- a) per motivi di pubblico interesse
- b) in caso di frode, di grave negligenza, compreso l'abbandono o la sospensione del servizio senza giustificato motivo, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di messa in liquidazione, di fallimento, di stato di moratoria e dei conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società;
- d) ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze manutentive degli impianti, contestate per iscritto alla Società almeno due volte in un anno e non regolate nemmeno a seguito di diffida formale da parte del Comune di Terni;
- e) La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora il Comune di Terni comunichi per iscritto con raccomandata A/R ovvero tramite P.E.C. alla Società di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. con un preavviso di minimo 3 mesi.

Articolo 14

(Infortuni e danni)

La Società risponderà direttamente dei danni alle persone e/o cose provocati nell'esecuzione dei servizi, per fatto suo o dei suoi dipendenti e collaboratori, restando a suo completo carico ogni risarcimento preteso a tal riguardo.

Il Comune è conseguentemente esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa, alla Società ed ai suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Allo scopo, è fatto obbligo alla Società di dotarsi di idonea copertura assicurativa con adeguata copertura, presso primario istituto assicurativo per tutta la durata del vigente contratto, da esibirsi al momento della sottoscrizione del presente atto.

Articolo. 15

(Obblighi di Cooperazione)

La Società dovrà prontamente segnalare al Responsabile del competente Servizio Comunale tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei servizi, possono impedire il regolare svolgimento degli stessi.

Articolo 16

(Vigilanza e controllo - Penali)

Il Comune di Terni si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli sull'esatto adempimento di tutti gli obblighi propri della Società, circa il servizio, il personale e quant'altro definito nel presente contratto, nonché il rispetto dell'esecuzione dei lavori e della tempistica prevista.

In particolare, il Comune di Terni si riserva il diritto di effettuare detti controlli, con interventi diretti di personale proprio o incaricato, in qualsiasi momento, per accertare eventuali inefficienze nella gestione del servizio e/o nell'esecuzione dei lavori, anche per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

A fronte del verificarsi di inadempimenti nell'esecuzione del contratto, promuoverà la relativa contestazione in contraddittorio e l'affidatario dovrà fornire le contro deduzioni entro cinque giorni dalla comunicazione formale.

Atteso il risultato delle controdeduzioni, o la mancata risposta alla contestazione, il RUP procederà direttamente all'applicazione delle penali di seguito specificate.

- Da € 50,00 a € 200,00 secondo la gravità del caso, per ogni operazione eseguita in maniera difforme dalle specifiche indicate nel capitolato di appalto ed in particolare rispetto ai programmi e le disposizioni di servizio del RUP e nei casi in cui si rilevano ritardi nei termini di gestione dei singoli procedimenti amministrativi nei quali viene svolta l'attività di ausilio.
- Da € 100,00 a € 400,00 secondo la gravità del caso, per ogni infrazione dei patti contrattuali.

La misura della penalità verrà stabilita a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, a seguito di contraddittorio.

L'importo della penalità verrà detratto dai corredi spettanti dovuti alla società partecipata.

Nel caso di mancata esecuzione dell'intervento o di intervento del tutto inefficace, l'ufficio non procederà al pagamento dello specifico servizio.

Articolo 17

(Responsabile del procedimento e Direzione dell'Esecuzione)

È nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione del Servizio in oggetto il dott. Federico Nannurelli, Titolare di Incarico di Alta Professionalità, Responsabile dell'Ufficio Gestione Servizi Cimiteriali. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 111 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le Linee Guida di ANAC, n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono attribuite al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il medesimo svolge, come disciplinato dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 stesso, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, avvalendosi anche di altri dipendenti.

I soggetti di cui al presente articolo si riservano altresì la facoltà di verificare la corretta esecuzione del Servizio, di evidenziare le carenze riscontrate nell'esecuzione, i ritardi e le altre eventuali inadempienze contrattuali, avviando le eventuali contestazioni di cui all'art. 25. La presenza delle suddette figure nonché i controlli e le verifiche eseguiti, non libera l'impresa dagli obblighi di responsabilità inerenti alla buona esecuzione del servizio ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né la liberano dagli obblighi su di essa incombenti in forza delle Leggi o Regolamenti e altre norme in vigore.

Articolo 18

(Domicilio legale e foro competente)

La Società dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio presso la sede di Via Porta Spoletina 15, ad ogni effetto di legge, per tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente contratto. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione ed applicazione del presente affidamento il foro competente è il Tribunale di Terni.

Articolo 19

(Spese contrattuali)

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico della Società Terni Reti surl che ne curerà anche la registrazione.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/'86 n. 131 e s.m.i.

Articolo 20

(Trattamento dati personali e altri obblighi)

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR -General Data Protection Regulation- 2016/679 e della normativa nazionale.

Titolare del trattamento è il Comune di Terni – nella persona del Sindaco pro-tempore -con sede Piazza Ridolfi 1 C.F./P.IVA 00175660554; PEC: comune.terni@postacert.umbria.it Centralino: +39 0744.549.1.

Il trattamento dei dati relativi al presente rapporto contrattuale sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti

I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano i dati identificativi, la situazione economica, finanziaria e fiscale.

Il trattamento è necessario all'esecuzione del presente contratto, nonché per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, cancellazione o distruzione. Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.

I dati verranno comunicati sia a persone fisiche che giuridiche.

I dati personali conferiti saranno trattati sia con strumenti manuali che con modalità informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento -UE- 2016/679 -RGPD-.

Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio e la loro mancata comunicazione non consente di procedere con la stipula del contratto.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'esecuzione del contratto e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:

Sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione - antivirus; firewall; antintrusione - adottati per il trattamento; Sicurezza anche logistica.

I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore.

La Concessionaria potrà esercitare i diritti:

- richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa di accesso ai dati personali;
- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano -nei casi previsti dalla normativa-;
- opporsi al trattamento - nei casi previsti dalla normativa -;

- alla portabilità dei dati - nei casi previsti dalla normativa -;
- revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante Privacy -;
- dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
- richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa -art. 82-.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

La Concessionaria potrà esercitare i propri diritti attraverso contatto diretto e/o l'invio di una richiesta anche mediante email a:

Titolare Comune di Terni– Sindaco pro-tempore:

- Tel. 0744.5491 PEC: comune.terni@postacert.umbria.it
- Responsabile della protezione dei dati: E-MAIL: rpd@comune.terni.it
- Contatto web del titolare: www.comune.terni.tr.it

La Concessionaria potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

- Regolamento -UE- 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE -regolamento generale sulla protezione dei dati- -Testo rilevante ai fini del SEE-: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
- Garante europeo della protezione dei dati -GEPD-: <https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor.it> bodies/european-data-protection-supervisor.it
- Garante italiano della protezione dei dati: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home>

Articolo 21

(Trasparenza)

La Concessionaria espressamente dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le proprie imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Concessionaria non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Concessionaria che è, conseguentemente, tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 22

(Codice di comportamento della Stazione Appaltante)

La Concessionaria conferma di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con D.G.C. n. 128 del 16 aprile 2014 -ai sensi dell'art. 54 D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione- che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto e di osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 23

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

La Concessionaria è vincolata ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative alla presente concessione, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.

La Concessionaria si obbliga altresì a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla Stazione Appaltante entro giorni sette dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 24

(Disposizioni finali)

Il presente contratto composto di n..... pagine, più l'allegato 1, ed è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e sottoscritto, in segno di piena accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Articolo 25

(Pattuizioni ulteriori)

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte di qualsiasi tipo e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative ai servizi e beni forniti, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell'altra Parte.

La società non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, la società, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e nei confronti della parte della stessa, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

La società si impegna a rispettare quanto sancito dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" nonché il Patto d'Integrità del Comune di Terni, pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai suddetti regolamenti e dalle suddette disposizioni normative.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 18.10.2012 convertito con modificazioni nella L. n. 221 del 17/12/2012, il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale.

Ai fini fiscali si dà atto il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 e dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131/1986/1972, sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto e approvato in Terni il xx/xx/2023.

COMUNE DI TERNI
RETI SURL

Il Dirigente

Arch. Piero Giorgini

SOCIETA' IN HOUSE TERNI

L'Amministratore Unico

